

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/954 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 2017****sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») di paesi terzi esistenti, l'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi.
- (2) Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾ in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso le CCP di paesi terzi. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di paesi terzi di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014.
- (4) L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati prorogati fino al 15 giugno 2017 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014 ⁽³⁾, (UE) n. 1317/2014 ⁽⁴⁾, (UE) 2015/880 ⁽⁵⁾, (UE) 2015/2326 ⁽⁶⁾, (UE) 2016/892 ⁽⁷⁾ e (UE) 2016/2227 ⁽⁸⁾ della Commissione.
- (5) Delle CCP stabilite in paesi terzi che a tutt'oggi hanno chiesto il riconoscimento, 28 sono già state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Tra queste, due CCP degli Stati Uniti d'America sono state riconosciute dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione ⁽⁹⁾. Oltre a ciò, a seguito dell'adozione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2269 ⁽¹⁰⁾, (UE) 2016/2275 ⁽¹¹⁾, (UE) 2016/2276 ⁽¹²⁾, (UE) 2016/2277 ⁽¹³⁾ e (UE) 2016/2278 ⁽¹⁴⁾ della Commissione sono state altresì riconosciute cinque CCP rispettivamente di India, Giappone, Brasile, Centro finanziario internazionale di Dubai e Emirati arabi uniti. Altre CCP di India e Nuova Zelanda possono essere infine riconosciute rispettivamente sulla base delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2269 e (UE) 2016/2274 della Commissione ⁽¹⁵⁾. Nonostante questi sviluppi le altre CCP di paesi terzi sono ancora in attesa di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 giugno 2017. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre controparti centrali di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i loro fondi propri per tali esposizioni. Anche se fossero solo temporanei, tali aumenti potrebbero potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti, causando così perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano.

